



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Il Sottosegretario di Stato  
On. Manlio Di Stefano

1263/111949

Roma, 8 luglio 2022

Onorevole Ehm,

rispondo alla sua interrogazione n. 4-11866, fornendo i seguenti elementi di risposta.

La Bahri Jeddah è una delle navi della compagnia saudita "Bahri" che effettuano la rotta tra i Paesi nordamericani e quelli del Golfo Arabico, con scalo nel porto di Genova presso lo *Steinweg Genoa Metal Terminal*.

Il transito di queste navi appartenenti alla flotta saudita è da sempre oggetto di forte dissenso da parte dei lavoratori portuali, appartenenti perlopiù al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (C.A.L.P.) e ai movimenti antagonisti-antimilitaristi-pacifisti, che in varie occasioni hanno ribadito la loro contrarietà al passaggio di navi contenenti materiale militare.

Le contestazioni si sono manifestate principalmente attraverso attività di volantaggio, presidi e blocchi ai varchi portuali per ostacolare le operazioni di carico e scarico, nonché, in taluni casi, attraverso lanci di razzi da segnalazione verso lo scafo, soprattutto durante le manovre di attracco o di uscita dal porto. Al riguardo, la locale Digos ha comunicato che i responsabili sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, presso la quale i relativi procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari.

---

On.le Yana Chiara EHM

Camera dei Deputati

e, p.c.:

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Dipartimento Rapporti con il Parlamento - Ufficio II

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Segretariato Generale

Servizio Assemblea – Sindacato Ispettivo

Con riferimento allo specifico episodio citato in questa interrogazione, si rappresenta che il 4 aprile 2022 è pervenuta alla Prefettura di Genova una nota dell'Agenzia Marittima Delta S.r.l., con cui è stato comunicato il transito nello scalo genovese di materiale militare collocato a bordo della nave "Bahri Jeddah", battente bandiera dell'Arabia Saudita, proveniente da Baltimora (USA) e diretta verso il porto di Alessandria (Egitto) e con destinazioni di sbarco a Jeddah e Damman (Arabia Saudita) e Jebel Ali (per Emirati Arabi Uniti e Bahrain).

Con lo stesso documento sono state trasmesse le informazioni relative alle previste date di attracco e di ripartenza e ai materiali di armamento ed esplosivi trasportati.

La Prefettura di Genova, con nota dell'11 aprile 2022, ha preso atto del transito del materiale militare, anche pericoloso ed esplosivo, ma non radioattivo, specificando che sarebbe dovuto rimanere a bordo della nave senza alcuna movimentazione durante le operazioni di imbarco e sbarco e senza oltrepassare la linea doganale.

Per i profili di rispettivo interesse, la Prefettura di Genova ha informato la Questura, la Capitaneria di Porto, la Polizia di Frontiera Marittima e l'Agenzia delle Dogane di Genova.

Più nello specifico, la richiesta di transito di merci pericolose del raccomandatario marittimo è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto di Genova competente per i profili inerenti alla sicurezza della navigazione tramite sistema PMIS2 (interfaccia unico nazionale per l'invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti italiani). La richiesta era corredata dai seguenti, necessari allegati:

- Autorizzazione/Comunicazione al transito della merce, rilasciata dalla Prefettura-UTG di Genova;
- Dichiarazione dell'Agenzia Marittima Delta contenente il dettaglio della merce militare pericolosa in transito;
- Dichiarazione dell'Agenzia Marittima Delta indirizzata alla Prefettura di Genova sul transito della nave.

In concomitanza con l'accosto della nave, il personale dipendente dalla locale Capitaneria di Porto ha provveduto a effettuare l'ordinaria attività di verifica e controllo del carico, prevista per il materiale classificato come merce pericolosa ai sensi del Codice IMDG (*International Maritime Dangerous Goods Code*), recepito nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 134/2005.

L'attività di controllo si è incentrata sulla verifica del Documento di conformità per il trasporto di merci pericolose della nave e sull'adempimento delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 123 del 28 maggio 2004 della Capitaneria di Porto di Genova e successive modifiche e integrazioni.

Non risultano essere stati imbarcati o movimentati container contenenti armi ed esplosivi durante lo scalo al porto di Genova, né risulta che materiale di armamento o esplosivi presenti a bordo della nave abbiano oltrepassato la linea doganale.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) ha inoltre informato di aver eseguito nel periodo dicembre 2020-febbraio 2022 ben cinque sopralluoghi su navi della flotta saudita Bahri atti a verificare la sicurezza sul lavoro durante le attività di movimentazione di carico/scarico della merce. In nessuno dei casi il sopralluogo ha rilevato elementi di pericolosità conseguenti alla presenza di merci esplosive, talora presenti, ma non movimentate dalle maestranze portuali, in quanto già stoccate a bordo, in modo regolare.

Con riferimento al passaggio dell'Osservatorio *Weapon Watch*, relativo al diniego di accesso ai documenti per conoscere il carico della Bahri, la stessa Autorità di sistema portuale sottolinea di non essere destinataria di documenti di trasporto delle singole navi per ciò che concerne le merci pericolose non destinate ad essere sbarcate e stoccate in aree portuali, ma in transito.

Si evidenzia, inoltre, che la legge 185/90, relativa al controllo sulla movimentazione dei materiali d'armamento, all'art. 16 prevede che le disposizioni della legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di soggetti residenti in Stati terzi.

In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri Paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si tratta evidentemente di una norma tesa ad assicurare il rispetto delle normative internazionali sui trasporti.

Ove ne ricorrano i presupposti (motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sicurezza dello Stato) è previsto che il prefetto competente sulla base delle leggi di pubblica sicurezza possa negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato.

Analogamente, non sono applicabili gli artt. 6 e 7 del Trattato sul commercio delle armi, che presuppongono il rilascio di una autorizzazione da parte del Paese che concede il trasferimento o l'esportazione delle armi. L'autorizzazione, nel caso in esame, non ricade sull'Italia, ma sul Paese che ne ha autorizzato il trasferimento o l'esportazione.



In conclusione, il trasporto effettuato dalla nave saudita Bahri Jeddah non è riconducibile alla disciplina della legge 185/90, in quanto si tratta di materiali oggetto di transazioni commerciali operate da soggetti non residenti sul territorio nazionale che, per le ragioni indicate, non possono essere titolari di autorizzazione italiane. Inoltre, i materiali imbarcati sulla nave saudita non varcano la linea doganale e sono destinati ad altri Paesi.

Gli altri casi citati nello stesso atto parlamentare sono ascrivibili a diverse fattispecie.

- Il cargo libanese Bana avrebbe violato l'embargo disposto da ONU e UE e nei confronti della Libia, circostanza che è verosimilmente all'origine del provvedimento di sequestro disposto dalla Magistratura.

- Nel caso dell'Eolika, il materiale presente sulla nave, posta sotto sequestro dalle Autorità del Senegal, risulta esportato da un'azienda italiana dietro regolari licenze concesse dall'Autorità Nazionale - UAMA, aventi per destinatari le autorità della Repubblica Dominicana. Il sequestro della nave da parte delle autorità del Senegal è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario in quel Paese, che le autorità italiane stanno seguendo, ma che non risulta sinora evidenziare profili di illiceità per quanto attiene l'azienda italiana interessata.

- Gli ulteriori attraversamenti di armi dirette verso Israele e verso i porti sauditi rientrano infine nella stessa casistica già evidenziata con riferimento alla Bahri Jeddah.

Per le ragioni sopra indicate, non ravvisando violazioni della Legge 185/90, né delle altre disposizioni internazionali citate, non si ravvede la necessità di assumere specifiche iniziative in proposito.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly 'D. P. S.', written in a cursive style.